

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2417

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SULLO, BOTTA, REINA, ERMELLI CUPELLI, FORNASARI,
PADULA, SANTI, ROBALDO, BALZARDI, BALESTRACCI,
BIANCO ILARIO, BAMBI, ARNAUD, MATARRESE, MORO,
FONTANA GIOVANNI, ASTONE, ROCELLI**

Presentata il 2 marzo 1981

Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame contiene una serie di norme rivolte ad accelerare alcune procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.

La necessità di un tale provvedimento trova le sue ragioni nella lentezza, nei ritardi, causati proprio dall'attuale inadeguatezza di alcuni degli strumenti normativi che sono ormai sorpassati rispetto alle esigenze odierne e alle nuove tecniche e metodologie nella esecuzione dei lavori.

D'altro canto, proprio nel momento presente, si è di fronte ad una situazione di straordinarietà e di urgenza di interventi, in particolare, per alcuni specifici settori.

Si pensi all'attuazione dei programmi previsti nel « piano Stammati », che era stato predisposto proprio per permettere uno slancio per uno sviluppo coordinato nel campo delle opere pubbliche, e che ha subito rallentamenti, anche in consi-

derazione degli attuali sistemi di affidamento degli appalti che non rispondono più alla finalità di una celere e concorrente manovra delle opere pubbliche nel contesto di una politica tesa a potenziare gli investimenti della mano pubblica, privilegiando gli interventi in conto capitale.

Si pensi ancora agli stanziamenti previsti e disposti dalla legge finanziaria 20 aprile 1980, n. 146, a favore del Mezzogiorno che, per i motivi precedentemente elencati, ha subito anche essa imponenti rallentamenti nella fase della sua concreta applicazione ed utilizzazione dei fondi autorizzati per la spesa.

In via generale, il provvedimento tende al conseguimento dei seguenti obiettivi:

contemperamento delle esigenze delle Amministrazioni pubbliche e delle imprese appaltatrici che, all'interno di un sistema ormai conosciuto e consolidato, trovano, con gli aggiustamenti proposti, lo stru-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mento per superare i ritardi manifestati proprio nelle fasi salienti del rapporto tra i suddetti soggetti;

ridurre, allo stesso tempo e con le stesse misure, volte a comprimere i tempi morti, le occasioni di contenzioso da tali ritardi originate e fonte, a loro volta, di ulteriori rallentamenti patologici, con danni incalcolabili per l'efficienza del sistema e con ripercussioni gravissime sui suoi costi;

infine, le misure proposte, come si dirà più ampiamente nell'illustrazione dei singoli articoli, sono capaci di sovvenire, almeno in parte, alle esigenze di liquidità delle imprese, specialmente meritevoli di considerazione a seguito della stretta creditizia resasi necessaria per le note vicende nazionali e internazionali.

Si passa ora all'illustrazione dei singoli articoli che compongono la proposta di legge.

L'articolo 1 ancora il calcolo dei compensi revisionali ad un programma di lavori stabilito fin dall'inizio, innovando lo attuale sistema secondo il quale la revisione è legata all'andamento dei lavori quale risulta dalla contabilità.

Secondo la norma in esame, il programma dei lavori è stabilito dall'Amministrazione committente ed è vincolante per l'impresa.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non adempia all'obbligo di predisposizione del programma, questo ultimo viene elaborato dall'impresa, ma diviene operante soltanto dopo che avrà conseguito l'approvazione della direzione dei lavori, che naturalmente dovrà darla in termini perentori; in maniera, cioè, che venga rispettata la contestualità tra pagamento dei lavori e liquidazione della revisione dei prezzi, sancita nella legge 21 dicembre 1974, n. 700.

L'articolo 1 si preoccupa di precisare che i ritardi imputabili all'appaltatore non modificano, ai fini del calcolo della revisione prezzi, lo sviluppo esecutivo previsto nel programma.

Il penultimo comma dell'articolo codifica il principio secondo il quale il calcolo

del tempo di esecuzione, in fase di progettazione e di redazione del programma, deve essere effettuato, tenendo conto delle eventuali sospensioni che presumibilmente si verificheranno per eventi meteorologici sfavorevoli, sulla base degli andamenti stagionali medi della zona di esecuzione.

L'articolo 2 permette il pagamento alle imprese anche del residuo 15 per cento degli acconti revisionali, oggi trattenuto dall'Amministrazione per ogni stato di avanzamento.

Oltre che per evidenti motivi sostanziali relativi alla necessità di favorire la liquidità delle imprese con il pagamento di oneri che esse sostengono nel corso dei lavori, la disposizione tiene conto dell'estensione in atto, nello specifico ordinamento, della generale sostituibilità delle garanzie costituite dal numerario con forme fidejussorie.

Va inoltre considerato che, a differenza del precedente sistema di calcolo della revisione dei prezzi (che era basato su conteggi provvisori in corso di opera e quindi su calcoli approssimativi), quello oggi vigente è impostato su criteri tali che a fine lavori non possono esserci situazioni di « scoperto » per l'Amministrazione.

Da ciò consegue che non ha più ragione d'essere la trattenuta del 15 per cento dei compensi come cautela per la eventualità che sussisteva con il precedente sistema revisionale.

Con il secondo comma vengono ricompresi nella fattispecie tutti gli appalti passati ed in corso, al fine precipuo di non creare disparità di trattamento tra le imprese.

Articolo 3. La norma prevede un termine massimo entro il quale l'Amministrazione deve accreditare l'anticipazione per assicurare in concreto alle imprese quelle disponibilità finanziarie necessarie nella fase iniziale dei lavori, in funzione delle quali l'anticipazione fu concepita nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

Il termine previsto è di tre mesi a decorrere dalla data dell'offerta. La fissa-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione della data iniziale trova fondamento nei seguenti motivi concorrenti:

1) è l'unica data certa nel corso della procedura di affidamento; altri ipotizzabili termini di decorrenza, come, ad esempio, quello riferito all'aggiudicazione non sono invece preventivamente determinabili all'inizio del procedimento;

2) la disponibilità dell'anticipazione costituisce un importante elemento economico che l'appaltatore valuta al momento della presentazione dell'offerta. È quindi indispensabile che quest'ultimo, proprio nel momento suindicato, sappia con certezza, non solo l'ammontare ma quando ne potrà disporre.

Il secondo comma stabilisce che l'appaltatore può rinunciare all'anticipazione, una volta scaduto il termine previsto al primo comma.

La norma si giustifica nel fatto che, essendo l'anticipazione corrisposta all'impresa, a prescindere da una sua richiesta, l'appaltatore, decorsi i tempi utili e previsti, può ritenere di non trovare vantaggio nel disporre, in una fase successiva, delle somme corrispondenti all'anticipazione, perché intervenute in ritardo rispetto alle iniziali esigenze.

Il terzo comma vuole chiarire la portata dell'articolo 14, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nel senso di precisare che l'importo contrattuale insuscettibile di revisione (nel caso di corresponsione dell'anticipazione) è quello corrispondente al primo venti per cento dell'ammontare di lavoro eseguito. Quanto poi all'ammontare del suddetto importo contrattuale, l'ultima parte del terzo comma fissa il principio che esso non può, in nessun caso, superare il venti per cento dell'ammontare di aggiudicazione o di affidamento.

Articolo 4. La norma disciplina le modalità e i tempi per la corresponsione degli interessi per ritardato pagamento, stabilendo che questi ultimi debbano essere comunque calcolati o liquidati in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo.

Rispetto alla disciplina vigente, nella disposizione in esame viene stabilita l'automaticità della corresponsione degli interessi, senza pertanto porre a carico dell'appaltatore, per l'esigibilità degli stessi, l'onere di apposizione della riserva nel documento contabile.

Inoltre nell'ultimo comma viene ridotto il termine da 90 a 60 giorni indicato agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Pertanto, alla nuova scadenza saranno dovuti gli interessi nella misura accertata annualmente con decreto dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

L'articolo 5 disciplina in modo puntuale i termini per l'espletamento delle operazioni di collaudo da parte dell'Amministrazione, stabilendo che la scadenza dei termini non preclude all'Amministrazione di effettuare il collaudo e non esonera lo appaltatore dalle responsabilità accertate.

Quel che cambia, rispetto alla situazione vigente è l'aspetto economico del rapporto.

Se l'Amministrazione ritarda nell'effettuare il collaudo, deve restituire all'impresa, dopo la scadenza del termine fissato, le somme e le fidejussioni trattenute a titolo di garanzia.

La nuova normativa ha lo scopo preciso di modificare l'attuale prassi caratterizzata dai ritardi nei collaudi che normalmente raggiungono i 7-8 anni.

Articolo 6. Nell'esecuzione dei lavori pubblici l'appaltatore può prestare garanzia mediante fidejussione o polizza assicurativa in tutti i casi previsti dalla legge, tranne che in quello della cauzione provvisoria necessaria per la presentazione delle offerte alle gare d'appalto.

Attuando un auspicio contenuto a suo tempo nella relazione ministeriale che accompagnò lo schema dell'attuale Capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici, l'articolo in esame ammette ora anche per il deposito cauzionale provvisorio le forme della fidejussione e della polizza assicurativa.

Articolo 7. Con la legge 28 aprile 1976, n. 191, si intese rimediare, per la prima volta dall'anno di istituzione dell'Albo na-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zionale dei costruttori (1962), agli effetti derivanti dall'inflazione, che aveva determinato un progressivo e costante aumento dei costi di costruzione e, parallelamente, un deprezzamento generalizzato degli originari importi di iscrizione.

Il processo inflazionistico non si è purtroppo arrestato, ma dal 1976 ai nostri giorni ha fatto registrare ulteriori deprezzamenti del potere di acquisto della nostra moneta e, conseguentemente, ulteriori e consistenti aumenti dei costi di costruzione, ripristinando la situazione di particolare disagio che si era inteso risolvere con la legge 28 aprile 1976, n. 191.

Questo provvedimento ha consentito, infatti, alle pubbliche Amministrazioni appaltanti di avvalersi di un maggior numero di concorrenti idonei da invitare alle gare, avvantaggiandosi in tal modo di una migliore e più efficace concorrenza, ed alle imprese di partecipare alle gare per l'appalto di opere pubbliche, il cui importo unitario era aumentato in termini meramente nominali e non reali.

Infatti, tali imprese, pur assistite da adeguata idoneità tecnica e capacità finanziaria, rischiavano, come ora rischiano in mancanza di appropriati e tempestivi provvedimenti, di rimanere fuori del mercato e di essere private di occasioni di lavoro solo perché l'importo unitario dei singoli appalti sconta anche oggi la generale lievitazione di tutti i costi di costruzione.

Appare, perciò, indispensabile ridimensionare gli attuali importi di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori ai livelli di inflazione ufficialmente accertati, ricalcolandoli sulla base dell'aumento medio dei costi di costruzione, che, dal 1976 ad oggi, può indicarsi intorno al 117,6 per cento, considerate le seguenti percentuali di aumento annuo:

1976	base	100
1977		119,4
1978		135,6
1979		161,8
1980		217,6

Occorre, di conseguenza, per non privare le Amministrazioni appaltanti di una

concorrenza più efficace e per ragioni di equità che assicurino ad ogni impresa la sua giusta collocazione sul mercato, l'adozione di un provvedimento di legge che rivaluti in via generale, in coerenza con le dimensioni del permanente processo inflattivo, le varie classi di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori, con la applicazione di un giusto valore di riequilibrio, pari ad una maggiorazione del 50 per cento degli attuali importi.

È consigliabile applicare una percentuale di rivalutazione inferiore agli accertati aumenti dei costi di costruzione per due ragioni fondamentali: anzitutto, perché il taglio degli appalti indetti non risulta aumentato nella stessa misura dei costi di costruzione; in secondo luogo, perché si vuole comunque tener conto della mobilità delle iscrizioni che si è verificata a seguito delle richieste di aumento dei singoli interessati.

Nella attuale situazione di emergenza, tuttavia, non si può fare esclusivo affidamento sulla singola iniziativa delle numerose imprese iscritte, poiché la grandissima mole di richieste di adeguamento che sarebbe contemporaneamente presentata agli organi deliberanti dell'Albo nazionale dei costruttori ne determinerebbe fatalmente la paralisi, con effetti conseguenti sulla partecipazione alle gare di appalto.

Perciò, in considerazione della esigenza che la rivalutazione dei valori di iscrizione avvenga sulla base di criteri uniformi, si propone la disposizione di cui all'articolo 7 con la quale si dispone, in via generale, l'incremento del 50 per cento della attuale classifica secondo l'importo, stabilita dall'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come successivamente modificata.

L'articolo provvede inoltre a taluni adattamenti della vigente disciplina conseguenti alla modifica proposta.

In particolare, l'ultimo comma intende affermare il principio secondo il quale, per l'ammissione agli appalti relativi ad opere complesse, l'Amministrazione deve richiedere che i concorrenti siano iscritti nella sola categoria di specializzazione che,

per la sua prevalenza tecnica e quantitativa, caratterizzi l'opera nel suo complesso.

È opportuno stabilire in via legislativa questa regola constatato che la sua proposizione nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 618 del 25 novembre 1978 non ha purtroppo trovato la diffusa applicazione che di essa si raccomandava. Si è, perciò, perpetuata la tendenza da parte degli enti appaltanti di pretendere dai concorrenti la loro iscrizione in diverse categorie di specializzazione, tendenza troppo rigidamente selettiva ed ingiustamente restrittiva della piena efficacia della concorrenza, alla quale l'ultimo comma vuole porre rimedio.

L'articolo 8 formula una procedura semplificata per aggiornare i prezzi a base d'asta degli appalti di lavori.

Avviene infatti frequentemente che, per l'eccessivo periodo di tempo che intercorre fra la formulazione del prezzo da parte dell'Amministrazione e il momento della gara, il prezzo medesimo risulti poi assai inferiore ai reali costi di mercato.

A questo punto l'Amministrazione dovrebbe o ripercorrere tutto un lungo procedimento per la riformulazione del prezzo o indire gare in aumento che, tuttavia, creano spesso imbarazzo proprio per il fatto che le offerte dei concorrenti sono troppo superiori rispetto al prezzo a base d'asta.

Per evitare tale fenomeno la norma consente di aggiornare il prezzo a base d'asta senza la necessità della acquisizione di tutti i pareri e dei controlli oggi previsti al solo scopo di evitare inutili ritardi e permettere il rapido affidamento dei lavori, mentre l'Amministrazione inizia le procedure di integrazione dei finanziamenti come già previsto per le gare in aumento.

Articolo 9. La disposizione del primo comma vuole consentire l'adozione del criterio disciplinato dall'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, anche ai lavori ricadenti nella legge 8 agosto 1977, n. 584, e ciò per evitare i ribassi eccessivi, conseguenza dell'attuale situazione di esasperazione concorrenziale.

Il criterio dell'articolo 4 nasce proprio in relazione ad una realtà come l'attuale.

A differenza, però, dei criteri regolati nei precedenti articoli 2 e 3 (anch'essi destinati a contenere le tensioni concorrenziali), l'articolo 4 non è in contrasto con il divieto comunitario di adottare schede segrete: il sistema di medie dell'articolo 4 è fondato infatti sulle offerte delle imprese e non su limiti precostituiti dall'Amministrazione.

Inserendo, quindi, nella legge 8 agosto 1977, n. 584, l'articolo 4, si compie un'operazione che non è in contrasto con la direttiva, mentre, d'altra parte, si offre alle Amministrazioni committenti la possibilità di rimuovere, almeno in parte, gli inconvenienti che oggi si incontrano.

Il secondo comma della disposizione in esame prevede la sospensione, per i lavori finanziati sulla base del cosiddetto « piano Stammati » e della legge finanziaria per il 1980, dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e delle norme della legge 8 agosto 1977, n. 584, concernenti la pubblicazione dei bandi di gara e le domande di partecipazione.

Tale sospensione, prevista fino al 31 dicembre 1982 e limitata solo ai suddetti interventi, è ispirata all'esigenza di accelerare le procedure di aggiudicazione dei lavori con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso, in considerazione della straordinarietà e dell'urgenza degli interventi stessi.

Tuttavia, allo scopo di non porsi in contrasto con la Comunità, neppure in quest'ambito, tutto sommato, limitato, si è introdotto un correttivo alla sospensione, nel senso cioè di prevedere una forma accelerata di pubblicità mediante affissione negli albi degli enti appaltanti, come già prevedeva la legge 2 febbraio 1973, n. 14.

La norma viene completata con una disposizione per cui l'Amministrazione individua le imprese da invitare prescindendo dalle domande che le pervengono.

Le imprese infatti possono soltanto segnalare il loro interesse alla gara, senza con ciò differenziare la loro posizione rispetto ad una generica e non garantita aspettativa.

In questo modo, mentre l'Amministrazione può continuare a contare su una

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rosa di candidati allargata, non è vincolata dalle domande, non è, cioè, costretta a tenere comportamenti obbligati che riducono la sua libertà di azione e fanno affluire alle gare imprese che scaricano nell'offerta le tensioni concorrenziali del mercato.

Sempre allo scopo di accelerare le procedure di affidamento, viene stabilito che per gli appalti non superiori a 10 miliardi, si richiede soltanto la presentazione del certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per categoria ed importo corrispondenti, senza richiedere l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, per la dimostrazione degli ulteriori requisiti sulla capacità tecnica, economica e finanziaria.

L'applicazione degli articoli 17 e 18 continua a determinare incertezze operative, che nascono sostanzialmente dal fatto che la prequalificazione in essa prevista è un doppione della qualificazione dell'Albo.

Le pubbliche Amministrazioni, inoltre, non hanno ancora trovato una regola applicativa uniforme.

I problemi che in pratica si incontrano non giovano alla celerità delle procedure, ragion per cui non appare inopportuno sospendere l'applicazione della norma.

L'Amministrazione è attualmente obbligata a compiere un'analisi delle offerte troppo basse, sulla base delle spiegazioni fornite dall'appaltatore, il che, da una parte, non consente, secondo l'esperienza ormai maturata, di verificare realmente la congruità e la serietà dell'offerta stessa, e, dall'altra, ritarda enormemente (fino a 6-8 mesi) la conclusione del procedimento di gara e l'inizio dei lavori.

L'estensione del sistema delle medie, che trova già applicazione per gli appalti fino ad un miliardo, corregge automaticamente il fenomeno delle offerte troppo basse, ed ha quindi il pregio di evitare dannosi ritardi nella gara.

Articolo 10. La norma riafferma il principio che i lavori aggiuntivi sono subordinati al parere favorevole del competente organo deliberante oppure consultivo dell'Amministrazione committente.

Articolo 11. La norma in esame ammette la possibilità che i capitolati speciali di appalto possano prevedere la corresponsione all'impresa di premi di incentivazione per l'accelerazione dell'esecuzione dei lavori.

Si tratta senza dubbio di una norma decisamente valida. Riuscire, infatti, ad accorciare i tempi di esecuzione di un'opera pubblica consentirebbe una maggiore rispondenza, per l'attività dell'Amministrazione pubblica, alla sua finalità essenziale che è quella di raggiungere la massima soddisfazione dell'interesse pubblico.

La previsione nel capitolato speciale di premi per una più veloce esecuzione delle opere appaltate potrebbe poi spingere le imprese a concentrare le proprie risorse produttive in quell'opera, evitando di conseguenza inutili dispendi ed eccessive dispersioni.

Articolo 12. Con la disposizione in esame viene prevista una ulteriore ipotesi rispetto a quelle di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, di non applicazione delle procedure previste nella citata legge, e precisamente si autorizza il ricorso alla trattativa privata nel caso di lavori dichiarati urgenti, come dettato all'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Articolo 13. La norma in esame risponde essenzialmente alla finalità di accelerare le procedure di aggiudicazione di alcuni lavori a cura dell'ANAS.

Infatti viene stabilito che il parere del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 14 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, deve essere richiesto sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di importi superiori a 5 miliardi, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero superiori a 3 miliardi quando si intende provvedere a trattativa privata o in economia, elevandosi in tal modo notevolmente i precedenti importi - ripetutamente incrementati e da ultimo dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1 - che erano rispettivamente di 3.000 milioni e di 1.500 milioni.

Analogamente il parere del Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 17 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, deve essere richiesto sui progetti di lavoro o forniture di importo complessivo fra 1 e 5 miliardi, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero fra 1 e 3 miliardi quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia. I precedenti importi — anche accresciuti recentemente dalla stessa citata legge 3 gennaio 1978, n. 1 — erano nella misura fra 1.500 e 3.000 milioni e fra 500 e 1.500 milioni.

Quanto poi al terzo ed al quarto comma dell'articolo in argomento è noto che già la legge 3 gennaio 1978, n. 1, ha confermato definitivamente la competenza dei dirigenti dei Compartimenti dell'ANAS in ordine all'approvazione, previo parere di un Comitato tecnico amministrativo compartimentale, dei progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture e relative variazioni ed aggiunte fino all'importo di lire cinquecento milioni, qualunque sia il modo con il quale si intenda provvedere agli appalti.

L'approvazione dei progetti poi equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge.

Con i due commi in esame il limite di importo di lire cinquecento milioni viene elevato a lire un miliardo.

Il quinto comma introduce una norma che conferisce il carattere della definitività all'esclusione della necessità del parere del Consiglio di Stato per le vertenze sorte tra Amministrazione ed imprese in corso d'opera ovvero in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali.

Detta esclusione, introdotta in via temporanea e con intenti di semplificazione procedimentale dal decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, con la già ricordata legge 13 maggio 1965, n. 431, è stata ripetutamente prorogata e da ultimo fino al 31 dicembre 1982 (articolo 2 della legge 2 dicembre 1973, n. 845).

Il preciso riferimento all'intervenuta sospensione della necessità dell'atto consultivo del Consiglio di Stato anche in ordine alle vertenze che sono parte integrante del contratto di appalto ha funzione di interpretazione autentica intesa a garantire la certezza del diritto in relazione al momento procedimentale delle vertenze stesse, attese alcune discrasie ermeneutiche che si sono verificate in sede di concreta applicazione della norma sospensiva del disposto dell'articolo 20 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

L'articolo 14 intende introdurre una ulteriore accelerazione nella determinazione delle indennità di esproprio e nel pagamento delle medesime.

La norma stabilisce, infatti, che per le procedure espropriative di competenza dell'ANAS, la rappresentanza dell'ANAS stessa per la determinazione concordata è conferita all'ingegnere capo ad esaurimento o aggiunto, che l'approvazione delle indennità compete al dirigente di compartimento (o ufficio speciale equiparato), che quest'ultimo potrà disporre il pagamento diretto delle indennità, previa apertura di credito a proprio favore.

Tale norma integra opportunamente le disposizioni dell'articolo 7 della legge 29 luglio 1980, n. 385, che ha già introdotto alcune semplificazioni per la corresponsione di acconti sulle indennità di esproprio, al fine di allontanare il rischio di un possibile contenzioso sulle espropriazioni di non rilevante entità.

Con l'articolo 15 si stabilisce che, al fine proprio di dotare l'ANAS delle possibilità e degli strumenti necessari per una razionalizzazione su tutto il territorio nazionale della progettazione delle opere di propria competenza, l'Ente dovrà, entro 18 mesi dall'approvazione della presente legge, predisporre una serie di schemi tipo per la realizzazione dei progetti.

Così al secondo comma viene fatto obbligo al Ministero dei lavori pubblici, nel termine di un anno dall'approvazione della presente legge, ad emanare un decreto disciplinante sia le modalità tecniche per la progettazione, sia quelle per l'affidamento di incarichi ad istituti e professionisti esterni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ferme restando le vigenti norme in materia di revisione dei prezzi dei lavori pubblici, per i lavori di importo superiore ad 1 miliardo da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, la revisione viene effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori a tal fine esclusivo predisposto.

Il programma, predisposto dall'Amministrazione, è allegato al Capitolato speciale e ne è fatta menzione nella lettera di invito.

In mancanza di ciò, il programma è predisposto dall'impresa e presentato, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, per la relativa approvazione, alla direzione dei lavori, la quale, entro e non oltre 15 giorni, potrà apportarvi motivate modificazioni, ferme restando eventuali riserve dell'impresa stessa da iscriversi secondo le norme vigenti.

In caso di appalto concorso il programma è presentato dall'impresa unitamente all'offerta.

Nel caso di interruzione temporanea o di proroga dei lavori, per fatti imputabili all'impresa, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma.

Nel calcolo del tempo contrattuale, in sede di progettazione e nella redazione del programma dei lavori, deve tenersi conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole. Non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste determinate dai suddetti eventi per i periodi previsti.

I verbali di sospensione dei lavori ed i conseguenti verbali di ripresa lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, dovranno essere notificati dal direttore dei lavori all'Amministrazione entro cinque giorni dalla data della loro redazione.

ART. 2.

Su domanda dell'impresa, e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, è corrisposto, unitamente agli acconti per revisione dei prezzi, anche il residuo 15 per cento, nei termini e con gli effetti di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.

Su domanda dell'impresa e con le garanzie di cui al comma precedente, sono corrisposti anche gli importi residui degli acconti per revisione dei prezzi relativi a lavori eseguiti o in corso prima dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli inerenti ad acconti dovuti in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.

ART. 3.

Per i lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del tesoro, previsto dall'articolo 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come successivamente modificato, è accreditata all'impresa, indipendentemente dalla sua richiesta, entro tre mesi dalla data dell'offerta.

Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che l'anticipazione sia stata accreditata, è in facoltà dell'impresa di rinunciarvi.

Nel caso di anticipo del prezzo di appalto, corrisposta o da corrispondersi, l'importo per il quale, ai fini dell'articolo 14, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la revisione dei prezzi non è accordata, è costituito da quello contabilizzato a partire dall'inizio dei lavori fino al raggiungimento di un ammontare pari a quello anticipato e comunque non superiore al venti per cento dell'importo totale dei lavori.

ART. 4.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento, dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale o speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve.

Sono nulli i patti in contrario o in deroga.

Il termine di 90 giorni previsto negli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è ridotto a 60 giorni.

ART. 5.

La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura del lavoro, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori di importo sino a cinquecento milioni, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, da emettere non oltre tre mesi dalla data di ultimazione.

Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non vengono approvati nei termini di cui ai precedenti commi, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'articolo 48, primo comma del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle trattenute a titolo di garanzie consimili. Alla stessa data, si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.

ART. 6.

Oltre che nei modi previsti dalle norme vigenti, la cauzione provvisoria, da presentare per la partecipazione alle gare e alle trattative private per l'affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici, può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

ART. 7.

Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:

« La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

- 1) fino a lire 45.000.000
- 2) fino a lire 75.000.000
- 3) fino a lire 150.000.000
- 4) fino a lire 300.000.000
- 5) fino a lire 750.000.000
- 6) fino a lire 1.500.000.000
- 7) fino a lire 3.000.000.000
- 8) fino a lire 6.000.000.000
- 9) fino a lire 9.000.000.000
- 10) oltre lire 9.000.000.000 ».

Per effetto del comma precedente, il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione nell'Albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 45 milioni, di competenza dello Stato, degli enti pubblici

e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contribuito o sussidio dello Stato ».

È facoltativa per i lavori il cui importo non superi il limite indicato.

Le iscrizioni nell'Albo deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge sono aggiornate alle varie classifiche, in conformità alla tabella stabilita nel primo comma.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 4 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 1.500.000.000 ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al Comitato centrale ».

I certificati di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il periodo di validità stabilito dall'articolo 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 debbono intendersi aggiornati in conformità alla classifica secondo l'importo di cui al primo comma.

Nel caso di opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'Amministrazione appaltante richiede nel bando di gara, ai fini dell'ammissione agli appalti, e fermi restando gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, la iscrizione alla sola categoria prevalente rispetto al complesso delle opere, salvo che per comprovati motivi tecnici indicati in sede di progetto, non risulti indispensabile anche l'iscrizione in altre categorie.

ART. 8.

Le Amministrazioni appaltanti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto agli orga-

ni competenti, ivi compresi quelli consultivi e di controllo.

L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi.

L'esecuzione delle opere appaltate con il sistema di cui al primo comma può essere immediatamente consentita entro i limiti di spesa inizialmente previsti, in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

Rimane ferma l'applicabilità della legge 3 luglio 1970, n. 504, come modificata dall'articolo 6 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

ART. 9.

All'articolo 24, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584 è aggiunta la seguente lettera:

« c) il metodo di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 ».

In considerazione della straordinarietà e della urgenza degli interventi, per l'aggiudicazione con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso dei lavori finanziati in base agli articoli dal 34 al 43 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1978, n. 844 e dell'articolo 29, primo comma, lettera a), della legge 24 aprile 1980, n. 146, l'applicazione dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e delle norme della legge 8 agosto 1977, n. 584, relative alla pubblicazione dei bandi di gara ed alle domande di partecipazione, è sospesa fino al 31 dicembre 1982.

La pubblicità delle gare relative ai lavori di cui al precedente comma viene effettuata mediante affissione per dieci giorni di un avviso nell'Albo dell'Amministrazione.

zione appaltante, o in mancanza, nell'Albo pretorio del comune ove ha sede l'Amministrazione.

Nel procedere agli inviti l'Amministrazione può prendere in considerazione le segnalazioni di interesse alla gara, eventualmente inoltrate dalle imprese.

Per i lavori di cui al secondo comma, di importo non superiore a dieci miliardi, è pure sospesa fino alla stessa data l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

ART. 10.

L'Amministrazione può autorizzare la consegna dei lavori aggiuntivi e variati a seguito di parere favorevole espresso dal competente organo deliberante oppure consultivo in merito all'approvazione della relativa perizia.

ART. 11.

I capitolati speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare la esecuzione dei lavori.

ART. 12.

All'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« h) quando ricorrano i presupposti dell'articolo 41, n. 5 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ».

ART. 13.

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a cinque miliardi ed a tre miliardi di lire.

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente ad un miliardo e cinque miliardi di lire ed a un miliardo e tre miliardi di lire.

Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di competenza dell'ANAS fino all'importo di lire un miliardo si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

È elevato a lire un miliardo il limite d'importo di cui al primo comma dello stesso articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successivamente sostituito dall'articolo 33 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Sulle vertenze di cui agli articoli 14, lettera *g*), e 17, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, non occorre sentire il parere del Consiglio di Stato, già sospeso anche per le vertenze stesse dell'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431.

ART. 14.

Nelle procedure espropriative di competenza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), la rappresentanza dell'Amministrazione per la determinazione concordata dall'indennità è conferita dall'ingegnere capo ad esaurimento o aggiunto investito delle attribuzioni di cui all'articolo 31, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

L'approvazione della stessa indennità concordata compete al dirigente del compartimento od ufficio speciale equiparato, il quale potrà altresì disporre il pagamento diretto, previa apertura di credito a proprio favore, in deroga alla legge 3 aprile 1926, n. 686 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 15.

L'ANAS dovrà dotarsi, entro 18 mesi dall'approvazione della presente legge, di disegni esecutivi di opere d'arte tipo, di opere d'arte minori e di strutture ripetitive delle opere d'arte minori e di strutture ripetitive delle opere d'arte maggiori, in modo da verificare e razionalizzare in tutto il territorio nazionale la progettazione delle opere di competenza dell'ANAS.

Al fine di assicurare la formazione di una adeguata dotazione di progetti di opere pubbliche e in deroga ai motivi di urgenza previsti dal regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, il Ministro dei lavori pubblici dovrà emanare entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge apposito decreto contemplante le norme per la compilazione dei progetti e le modalità per provvedere all'affidamento degli incarichi di progettazione ad istituti universitari, ditte specializzate ed a privati anche stranieri, nonché le opportune, conseguenti, modifiche al disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1955.